

# **COMUNE DI BINAGO**

## **Provincia di Como**

***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI DI PROPRIETÀ O IN DISPONIBILITÀ DEL COMUNE***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. \_\_\_\_\_  
del 15/03/2010

# Comune di Binago

Provincia di Como

## Art.1 ( Oggetto del Regolamento )

Il presente regolamento disciplina i criteri per la concessione in uso temporaneo dei locali di proprietà o in disponibilità del Comune per attività culturali, ricreative, divulgative e di aggregazione.

## Art. 2 ( Locali disponibili )

I locali messi a disposizione per le finalità di cui all'art. 1 sono quelli della sala Polivalente denominata ex palestrina, palestra, aree pertinenziali e comunque immobili, **spazi ed aree pubbliche con esclusione del centro di vita associativa.**

## Art.3 ( Concessionari )

L'utilizzo dei locali di cui all'art. 2 può essere concesso a:

1. Pubbliche amministrazioni;
2. Associazioni culturali, sportive, ricreative, assistenziali, religiose, senza fini di lucro;
3. Partiti, organizzazioni e gruppi aventi finalità politiche e sindacali;
4. Privati cittadini o società aventi anche scopo di lucro.

## Art.4 ( Utilizzo dei locali )

I locali oggetto del presente regolamento possono essere utilizzati esclusivamente per attività compatibili con le loro caratteristiche strutturali.

L'utilizzo dei locali è concesso secondo il seguente ordine di priorità:

1. Per attività promosse o patrocinate dall'Amministrazione comunale;
2. Per attività promosse o patrocinate da pubbliche amministrazione.

In subordine, a privati cittadini o società aventi anche scopo di lucro, associazioni Comunali, sportive, ricreative, assistenziali, religiose senza fini di lucro.

Le attività che si svolgono nei locali messi a disposizione dal Comune debbono essere lecite, non contrarie all'ordine pubblico e al buon costume.

## Art.4 bis ( Partiti politici e gruppi consiliari )

1. E' concesso l'accesso agli immobili comunali e loro pertinenze, relativamente ai partiti politici, per un totale di 4 ore consecutive al mese; per le modalità di richiesta si rimanda all'art. 6.
2. E' concesso l'accesso agli immobili comunali e loro pertinenze, relativamente ai gruppi consiliari, per un numero di 3 ore, nei giorni immediatamente antecedenti il consiglio comunale. L'accesso potrà essere richiesto all'atto di consegna dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale da parte dei gruppi consiliari composti da almeno 2 Consiglieri comunali.

3. Nel caso in cui il presente regolamento non venisse rispettato, è facoltà del Sindaco revocare l'autorizzazione in modo permanente.

#### **Art. 5**

##### **( Utilizzo dei locali durante la campagna elettorale )**

Durante la campagna elettorale la concessione dei locali di proprietà comunale per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati è disciplinata dalla normativa vigente in materia.

#### **Art. 6**

##### **( Richiesta di concessione )**

I soggetti interessati devono presentare la richiesta d' utilizzo almeno 10 giorni prima della data prevista, ad eccezione dei soggetti contemplati dall'art. 4 bis.

Nella domanda dovranno essere specificati:

- l'oggetto dell'iniziativa;
- il programma;
- il numero previsto dei partecipanti;
- i giorni e gli orari in cui si desidera disporre del locale;
- il nominativo della persona responsabile della manifestazione e relativo recapito telefonico;
- l'assunzione delle responsabilità per eventuali danni;
- codice fiscale o partita IVA, ragione sociale;
- dichiarazione di aver preso visione del presente regolamento e di accettarne il contenuto.

Il Sindaco può in qualsiasi momento, per motivo di ordine pubblico, revocare con atto motivato l'assegnazione dei locali;

Nessuna azione di rivalsa potrà, inoltre, essere esercitata nei confronti dell'Amministrazione comunale in caso di sospensione motivata dell'assegnazione in uso dei locali, in conseguenza di guasti agli impianti, di lavori manutentivi, di cause di forza maggiore.

#### **Art. 7**

##### **( Tariffe per l'utilizzo temporaneo o continuativo )**

La Giunta Municipale annualmente determina la tariffa di utilizzo delle sale tenendo conto:

- della natura del soggetto richiedente, favorendo le associazioni ed enti senza scopo di lucro;
- delle spese relativi ai consumi di energie elettrica, del riscaldamento, del consumo di acqua e delle spese di pulizia, eventuali oneri per l'utilizzo di personale comunale;
- della tipologia dell'immobile e dei locali utilizzati.

La Giunta Municipale può deliberare che venga effettuato il versamento di un deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni arrecati al bene concesso in uso.

**L'Amministrazione Comunale concede l'uso temporaneo dei locali a titolo gratuito soltanto per le manifestazioni e le attività promosse dal Comune o dello stesso patrocinante e per manifestazioni e le attività promosse da altri Enti pubblici o da loro patrocinanti.**

#### **Art. 8**

##### **( Obblighi a carico del concessionario )**

Il soggetto si assume l'obbligo di garantire un corretto e civile uso dei locali e dei beni in lui contenuti e di riconsegnare i locali integri e puliti.

**Art. 9**  
**( Responsabilità )**

Alla consegna dell'immobile verrà eseguito un sopralluogo da parte del Tecnico comunale e a giudizio insindacabile dello stesso, verranno quantificati i danni eventuali ed addebitati al concessionario.

Il Concessionario è il responsabile dello svolgimento dell'attività e dovrà pertanto provvedere ad acquisire le preventive autorizzazioni e/o licenze previste per il tipo di attività organizzativa.

Il Concessionario è il responsabile direttamente degli eventuali danni provocati alle persone e alle cose nell'occasione dallo svolgimento della manifestazione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi conseguente risarcimento.

Il Concessionario è responsabile di tutti i fatti che possono accadere all'interno dei locali in uso e in particolare si assume ogni responsabilità in ordine ad incidenti di qualsiasi genere.

Il Concessionario è responsabile dei danni provocati a mobili, agli impianti e ai locali di proprietà del Comune nel periodo d'uso e si assume l'onere del completo e immediato risarcimento.

**Art. 10**  
**( Disposizioni generali )**

In dipendenza di quanto disposto dai precedenti artt. 8 e 9 il Comune sarà quindi sollevato e indenne – interamente e senza riserve ed eccezioni – da ogni responsabilità per danni, furti, smarrimenti, incidenti o inconvenienti di qualsiasi genere e natura che dovesse derivare a persone e cose tanto all'interno quanto all'estero dei locali concessi.

In caso di infrazione al presente Regolamento, l'Amministrazione comunale può sospendere o revocare l'uso delle strutture in premessa in qualsiasi momento e senza preavviso. Il personale comunale, appositamente incaricato, ha diritto di accesso e ispezione dei locali, in qualsiasi momento.

**Art. 11**  
**( Altre disposizioni )**

Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano anche nel caso di concessioni in uso di altri immobili di proprietà comunale, richieste dai soggetti e per i motivi indicati dall'art. 1.

**Art. 12**  
**( Rinvio )**

Per quanto non previsto si allegano le disposizioni vigenti.